

DECRETI-LEGGE N. 89 DEL 2017 E N. 99/2017:

NOTA INFORMATIVA DELLA CONSOB

1. Andamento del risparmio amministrato delle famiglie nel periodo 2011-2016.

In relazione ai profili di competenza della CONSOB con riguardo ai disegni di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2016 n. 89 e del decreto 25 giugno 2017 n. 99, preliminarmente si ritiene opportuno evidenziare il quadro informativo concernente l'andamento del risparmio amministrato delle famiglie nel periodo 2011-2016.

Fra 2011 e 2016 la ricchezza finanziaria delle famiglie è passata da circa 3.500 Euro/mld a circa 4.000 Euro/mld. (dati tratti dai "Conti finanziari" predisposti dalla Banca d'Italia)

Le macro tendenze del periodo risultano:

- crescita del controvalore dell'investimento in prodotti bancari (costituiti in massima parte da depositi e conti correnti);
- crescita del controvalore dell'investimento in prodotti assicurativi del ramo vita;
- crescita del controvalore dell'investimento in quote di fondi comuni di investimento;
- calo del controvalore dell'investimento in altre tipologie di strumenti finanziari, in particolare forte contrazione dell'investimento in bond bancari.

Nella tabella seguente viene mostrata, sulla base delle segnalazioni statistiche di vigilanza ricevute dalle banche, la dinamica degli investimenti della clientela *retail* con titoli in amministrazione, ripartiti per categorie di strumenti finanziari, dal 2011 al 31 dicembre 2016¹:

NATURA DEI TITOLI PRESENTI NEI PORTAFOGLI AMMINISTRATI DI CLIENTELA RETAIL AL 31/12/2016 vs 31/12/2010 ⁽¹⁾					
Natura titolo	Controvalore in € al 31/12/2010	%	Controvalore in € al 31/12/2016	%	31/12/2016 vs 31/12/2010
OBBLIGAZIONI	502.163.188.011	47,55%	212.449.746.890	22,49%	-25,06%
<i>di cui emessi da banche italiane</i>	362.280.146.012	34,31%	156.695.169.626	16,59%	-17,72%
<i>di cui subordinate</i>	31.757.142.819	3,01%	23.310.257.119	2,47%	-0,54%
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	197.751.132.235	18,73%	449.710.646.562	47,62%	28,89%
TITOLI DI STATO	205.342.404.169	19,44%	163.722.475.471	17,34%	-2,11%
AZIONI	132.305.777.695	12,53%	106.107.659.176	11,23%	-1,29%
ALTRI TITOLI	18.460.183.457	1,75%	12.468.960.963	1,32%	-0,43%
Total	1.056.022.685.567	100,00%	944.459.489.062	100,00%	

(1) Gli ammontari sono espressi al valore di mercato

La gran parte dei titoli bancari posseduti dai clienti *retail* (68%) risulta emessa da banche c.d. *significant*, in quanto tali sottoposte alla vigilanza Bce, e oltre il 55% è riconducibile ai primi 5 gruppi bancari nazionali (Intesa, Unicredit, Banco BPM, MPS e UBI).

¹ Il controvalore di bond bancari riportato nella tabella fa riferimento all'ammontare in circolazione presso tutte le banche depositarie a differenza dei dati riportati nel seguito che, invece, si riferiscono ai bond propri emessi da ciascuna banca e presenti nei portafogli della clientela.

1.2 L'investimento in bond bancari

Nonostante la riduzione registrata negli ultimi anni le obbligazioni bancarie rimangono, anche nel confronto internazionale, una forma significativa di investimento del risparmio delle famiglie italiane con un volume di poco inferiore a quello dei titoli di Stato. A fronte di quote pari a meno dell'1% in Spagna, Germania e Regno Unito, in Italia i bond bancari rappresentano circa il 5% delle attività finanziarie delle famiglie².

Nel nostro Paese il risparmio delle famiglie si è indirizzato, a partire da metà degli anni 90, verso titoli di debito emessi dalle banche. A metà degli anni 90 la quota di risparmio complessivo destinata a tale forma di investimento risultava pari a circa il 2%, cresciuta poi fino all'11% del 2010-2012³ e da allora in calo fino al 5% di fine 2015.

Al trend di crescita avviato a metà degli anni 90 hanno contribuito molteplici fattori tra cui:

- l'eliminazione del trattamento fiscale privilegiato riservato ai certificati di deposito⁴;
- la rimozione dei limiti alle emissioni di titoli di debito per le banche non costituite nella forma di società per azioni⁵ che ha consentito anche alle banche di minori dimensioni di approvvigionarsi attraverso tale fonte di finanziamento, attingendo alle risorse economiche del territorio di radicamento.

Un ulteriore impulso al ricorso da parte delle banche al canale di finanziamento del pubblico *retail* (attraverso il collocamento allo sportello di obbligazioni proprie) è stato determinato nel periodo 2008-2011 dalle tensioni del mercato interbancario innescate, dapprima, dalla crisi dei mutui "subprime" e dal fallimento della Lehmann Brothers (2008) e, successivamente, dalla crisi del debito sovrano del 2011 che hanno determinato un peggioramento delle condizioni di accesso delle banche alle tradizionali fonti di provvista in un più generale clima di sfiducia reciproca all'interno del sistema finanziario⁶.

In un contesto connotato dall'innalzamento del rischio di credito e da crisi di liquidità, le banche si sono finanziate attraverso la clientela *retail*, attratta da tale forma di investimento in un contesto di tassi decrescenti e, in talune circostanze, di maggiori rischi che caratterizzavano i titoli governativi.

Il maggiore apporto assicurato dalla clientela *retail* al finanziamento delle banche rispetto ad altri Paesi è anche spiegato dal fatto che in Italia le emissioni da parte delle banche vengono sottoscritte

² Peraltro, secondo un'analisi svolta dalla Banca d'Italia, una quota pari al 40% dello stock in circolazione scadrà entro fine 2017, il 90% entro il 2020. Nell'ipotesi di assenza di nuovi acquisti il peso dei bond bancari sul complesso delle attività finanziarie detenute dalle famiglie calerebbe all'1%.

³ Occorre notare tuttavia che picchi del genere erano stati già sperimentati in Italia ed, in particolare, a metà degli anni '70, allorché la componente obbligazionaria sottoscritta dalle famiglie rappresentava una fonte di finanziamento significativa per gli Istituti di Credito Speciale (cfr. Occasional Paper "Le obbligazioni bancarie nel portafoglio delle famiglie italiane" pubblicato dalla Banca d'Italia nell'ottobre 2016).

⁴ I certificati di deposito sono stati così gradualmente sostituiti, come forma di risparmio, con le obbligazioni che invece subivano una tassazione equivalente a quella dei titoli di stato.

⁵ L'art. 12 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (T.U.B) stabilisce che "le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore".

⁶ Nel confronto internazionale le banche italiane sono quelle che risultano maggiormente dipendenti dal *funding* obbligazionario (circa il 20% del passivo è costituito da bond sulla base dei dati al 31 dicembre 2015). Tra i principali sistemi bancari dell'area dell'euro solo in Austria e Paesi Bassi si osserva un peso più alto della raccolta in titoli (cfr. il già citato *Occasional Paper* della Banca d'Italia).

per una quota consistente dalle famiglie sotto forma di investimento diretto, a causa di una minore diffusione in ambito domestico delle forme di investimento pensionistico e assicurativo che altrove destinano tipicamente parte delle proprie risorse alla sottoscrizione di emissioni bancarie e di titoli *corporate*⁷.

A partire dal 2012 è in atto un trend opposto di forte riduzione del controvalore dell'investimento delle famiglie in obbligazioni bancarie. La dinamica negativa è stata favorita dalla soppressione del trattamento fiscale privilegiato riconosciuto alle obbligazioni bancarie, a vantaggio dei titoli di stato, dai programmi di espansione della liquidità portati avanti dalle banche centrali⁸ e dalla contrazione dell'economia.

Ciò in un contesto nel quale l'azione di vigilanza svolta dalla Consob si è focalizzata sulle prassi operative orientate alla vendita di prodotti finanziari in situazioni di conflitto di interesse⁹, anche con specifico riguardo al rischio di concentrazione.

1.3 Il fenomeno della concentrazione.

Parallelamente alla osservata contrazione degli investimenti in *bond* bancari si è nel periodo ridotto il fenomeno della concentrazione degli investimenti della clientela *retail* in titoli emessi dallo stesso intermediario che presta servizi di investimento.

A settembre 2016 il *fair value* degli strumenti finanziari emessi da intermediari bancari domestici e detenuti per conto della propria clientela *retail* ammontava a circa 158 €/mld. (rispetto ai 236 €/mld del giugno 2015), pari al 16% circa dello *stock* di risparmio in strumenti finanziari complessivamente riconducibile a clientela *retail* e in forte calo dal 2011, come mostra la tabella che segue¹⁰:

⁷ A dicembre 2015 la quota delle emissioni in *bond* delle banche sottoscritte dalle famiglie risultava di poco inferiore al 30% contro circa il 6% della Germania e poco più dell'1% di Spagna e Regno Unito. Più simili ai dati dell'Italia sono quelli del Giappone la cui quota di *bond* sottoscritta da famiglie risulta di poco inferiore al 25% (cfr. Conti Finanziari pubblicati dalla Banca d'Italia e il già citato Occasional Paper).

⁸ I programmi di finanziamento promossi dalle banche centrali hanno avuto tra i vari effetti quello di ridurre la dipendenza delle banche dall'emissione di *bond* per finanziare la propria attività creditizia.

⁹ Nel Piano Strategico 2013-2015 si individuava tra le priorità di azione dell'Istituto quella di "Vigilare sull'attività di distribuzione degli intermediari con focalizzazione sul collocamento, anche tramite l'offerta fuori sede, di prodotti connotati da profili di complessità e da accentuati conflitti di interesse" (cfr. obiettivo strategico n. 3.1).

¹⁰ Dei 158 €/mln. di titoli emessi dalle banche in circolazione e detenuti nei dossier della propria clientela, 14 €/mln. sono titoli azionari, 144 €/mln. sono titoli obbligazionari, di cui 16,8 €/mln. è costituito da strumenti con clausola di subordinazione.

<i>Titoli di propria emissione</i>		
Periodo	Volumi titoli di propria emissione	Incidenza
2010	330.870.170.399	31,35%
2011	352.760.476.129	32,01%
2012	356.552.388.558	31,46%
2013	320.262.313.845	28,06%
2014	265.251.348.395	23,92%
2015*	236.001.798.049	21,20%
2016**	158.279.803.166	16,17%

* Dati al 30 giugno 2015

** Dati al 30 settembre 2016

Un calo dello stesso ordine di grandezza (il 30% circa tra giugno 2015 e settembre 2016) si è registrato nelle obbligazioni subordinate come si evince dalla seguente tabella:

Periodo	Volumi titoli subordinati	Incidenza titoli subordinati
2013	29.068.727.276	2,55%
2014	26.374.061.409	2,38%
2015*	24.494.445.799	2,20%
2016**	16.872.952.757	1,72%

* Dati al 30 giugno 2015

** Dati al 30 settembre 2016

I dati sopra riportati mostrano un dimezzamento degli importi in circolazione nel corso dell'ultimo triennio (2013-2016) sia con riferimento all'aggregato dei titoli bancari, sia per quanto concerne la categoria dei bond subordinati.

L'analisi sulla distribuzione per fasce di livelli concentrazione media di titoli "propri" nei portafogli della clientela delle singole banche conferma la dinamica flettente della concentrazione¹¹. Di seguito si mostrano in formato tabellare i dati aggiornati al 30 settembre 2016¹².

¹¹ L'analisi è stata effettuata, come detto, sulla base dei dati delle segnalazioni periodiche; questi ultimi sono trasmessi dagli intermediari per masse e per codici ISIN ma non recano i dettagli per singolo cliente.

¹² Al fine di agevolare la lettura dei dati si precisa che una volta calcolata la concentrazione media per ciascuna banca nella tabella si procede al conteggio del numero delle banche che si collocano in ciascuna delle fasce considerate. A titolo esemplificativo, n. 36 banche registrano un livello medio di concentrazione dei portafogli della clientela su titoli propri compreso tra il 45% e il 50%. Tali banche amministrano complessivamente un controvalore di circa 14,4 €/mld., che rappresenta l'1,48% del totale di masse amministrate.

Frequenza al 30 settembre 2016			
Range di concentrazione	N° banche	Ctv amministrato in €	Incidenza % sul totale amministrato
0% - 5%	131	238.248.175.559	24,33%
5% - 10%	20	66.138.367.662	6,76%
10% - 15%	21	282.277.288.907	28,83%
15% - 20%	17	128.065.087.151	13,08%
20% - 25%	21	30.783.471.445	3,14%
25% - 30%	30	76.087.089.738	7,77%
30% - 35%	33	69.238.343.191	7,07%
35% - 40%	41	22.999.839.289	2,35%
40% - 45%	29	17.022.154.584	1,74%
45% - 50%	36	14.463.165.073	1,48%
50% - 55%	35	12.916.408.252	1,32%
55% - 60%	28	8.837.053.165	0,90%
60% - 65%	18	3.722.971.895	0,38%
65% - 70%	20	3.972.516.807	0,41%
70% - 75%	11	3.027.874.053	0,31%
75% - 80%	9	894.037.443	0,09%
80% - 85%	1	7.596.378	0,00%
85% - 90%	6	330.638.858	0,03%
90% - 95%	1	17.205.686	0,00%
95% - 100%	2	46.922.029	0,00%
Totale	510	979.096.207.165	100,00%

Dalla lettura dei dati emerge che n. 189 banche (il 37% del totale) che complessivamente detengono il 73% delle masse amministrate per conto di clientela *retail* non superano un livello medio di concentrazione del 20%.



Rispetto ai dati relativi al giugno 2015, si riduce sensibilmente il numero della banche che evidenziano una concentrazione media superiore al 50% degli investimenti della clientela in titoli di propria emissione (131 banche invece di 215 del giugno 2015).

Gli intermediari che si collocano nelle fasce al di sotto del 40% detengono il 78% delle emissioni in circolazione presso clientela *retail* (il dato del giugno 2015 si attestava sul 70% e quello relativo al 2010 era pari al 57%).

Il raffronto tra i seguenti due grafici mostra in maniera più apprezzabile la variazione dei dati tra il giugno 2015 e il settembre 2016:



CONSOB
COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA



Dal confronto intertemporale emerge che, escluso l'intervallo 0%-5% nel quale permane un numero elevato e crescente di istituti, la classe più numerosa al 30 settembre 2016 diventa quella con saggio medio di concentrazione compreso tra il 35% e il 40% a fronte dei precedenti dati che evidenziavano una maggiore numerosità relativa della classe 55%-60%.

I dati sulla frequenza delle incidenze indicano inoltre che il fenomeno della concentrazione degli investimenti, negli anni passati oggetto di attenzione e di intervento da parte della vigilanza, permane oggi principalmente con riguardo alle banche di piccole dimensioni che evidenziano, su un piano generale, una maggiore difficoltà ad assicurare una diversificazione degli investimenti della clientela sui mercati finanziari.

2. Impatto sul contesto informativo e sui sistemi di negoziazione dell'operazione di liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A.

Nei punti che seguono, prima di analizzare il contenuto del decreto-legge n. 99 del 2017, si forniscono le prime considerazioni e analisi circa l'impatto sul contesto informativo e sui sistemi di

negoziazione dell'operazione di liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A., di cui al disegno di legge C. 4565, di conversione del decreto legge n. 99 del 2017 ed al disegno di legge C. 4554, di conversione del decreto legge n. 89 del 2017. Si forniscono, inoltre, gli esiti delle analisi preliminari in relazione all'andamento dei prezzi e delle quantità negoziate su azioni Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (nel prosieguo BIM), quotata sul MTA gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. In particolare, nell'**Appendice 1** è riportata la cronologia degli eventi che hanno avuto ad oggetto le due Banche Venete, a seguito della citata decisione di porle in liquidazione coatta amministrativa.

2.1 Contesto informativo.

Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza (di seguito anche le Banche Venete) sono emittenti soggetti alla vigilanza Consob in quanto emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) italiani.

Si riporta di seguito una breve illustrazione dei principali eventi che hanno coinvolto le suddette Banche tra il 16 ed il 26 giugno 2017.

Nella serata di venerdì 16 giugno 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-Legge n. 89 del 2017 che *“proroga il termine di scadenza delle obbligazioni subordinate emesse da una banca che abbia chiesto di accedere a una ricapitalizzazione precauzionale. La proroga si applica esclusivamente ai titoli in scadenza nei sei mesi successivi alla richiesta di intervento dello Stato e fino al termine dello stesso periodo di sei mesi e si rende necessaria per assicurare la parità di trattamento tra creditori subordinati per la condivisione degli oneri nel caso di intervento pubblico, secondo quanto previsto dal Decreto Legge Salva-risparmio”*.

Tale Decreto-Legge, quindi, ha offerto una soluzione ponte per sospendere il rimborso del *bond* subordinato da € 150 milioni (di cui solo € 85 milioni ancora in circolazione) emesso da Veneto Banca, in scadenza il 21 giugno 2017, rinviandolo di sei mesi, così da agevolare l'individuazione di una soluzione per Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e sollevare gli amministratori dai rischi legali legati sia a un eventuale rimborso del *bond* (che avrebbe potuto violare la *par condicio* tra creditori), sia a un eventuale sospensione dei pagamenti.

Il 21 giugno 2017 Intesa SanPaolo S.p.A. (di seguito anche Banca Intesa) ha diffuso alle ore 15:43 un comunicato stampa, annunciando la disponibilità ad acquistare a determinate condizioni certe attività e passività di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca (All. 1).

Il 23 giugno 2017 la Banca Centrale Europea ha accertato il dissesto o il rischio di dissesto di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, comunicando tale circostanza al Comitato di Risoluzione Unico (*Single Resolution Board*); successivamente, le banche sono state liquidate in base alle procedure italiane di insolvenza.

Nella serata del 23 giugno 2017, alle ore 23:02, Banca Popolare di Vicenza ha diffuso un comunicato stampa, con cui ha preso atto delle decisioni della BCE e del Comitato di Risoluzione Unico, nonché della proposta presentata al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) da Banca Intesa (All. 2).

Il 24 giugno 2017, alle ore 16:50, anche Veneto Banca ha diffuso un comunicato stampa che riprendeva i contenuti del comunicato di Banca Popolare di Vicenza (All. 3).

Il 25 giugno 2017 il MEF, su proposta di Banca d'Italia, ha adottato il Decreto per la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza.

Il 26 giugno 2017, alle ore 7:01, Banca Intesa ha diffuso un comunicato stampa, annunciando di aver firmato con i commissari liquidatori di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca il contratto di acquisto, al prezzo simbolico di un euro, di determinate attività e passività e determinati rapporti giuridici facenti capo alle due banche. Nel medesimo comunicato viene definito il perimetro oggetto di acquisto nonché i contributi e le garanzie pubbliche volte alla sterilizzazione di rischi, obblighi e impegni che coinvolgessero Intesa Sanpaolo (All. 4).

Sempre il 26 giugno 2017 Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza hanno diffuso comunicati (All. 5 e 6) per informare il mercato che era giunto a realizzazione il piano di intervento predisposto per la soluzione della crisi e che Banca d'Italia ha nominato:

- per Veneto Banca: l'avv. Alessandro Leproux, la prof.ssa avv. Giuliana Scognamiglio e il dott. Fabrizio Viola, quali Commissari liquidatori, e l'avv. Franco Benassi, il dott. Giuseppe Vidau e il prof. avv. Andrea Guaccero quali componenti del Comitato di sorveglianza;
- per Banca Popolare di Vicenza: il dott. Claudio Ferrario, il prof. avv. Giustino Di Cecco e il dott. Fabrizio Viola, quali Commissari liquidatori, e l'avv. Maria Elisabetta Contino, il prof. avv. Francesco De Santis e il prof. avv. Raffaele Lener quali componenti del Comitato di sorveglianza.

Si rileva in proposito che i comunicati stampa diffusi in tale occasione da Banca Intesa, Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza hanno fornito un'illustrazione tempestiva dell'evoluzione della situazione delle due Banche; inoltre, una volta completato l'iter di cessione a Banca Intesa, quest'ultima fornirà adeguata informativa al mercato sugli effetti dell'operazione di acquisizione.

Si evidenzia altresì che, a seguito dell'emanazione del Decreto che ha posto in liquidazione le due Banche Venete, dovrebbero interrompersi tutte le cause civili pendenti contro gli stessi istituti (ai sensi del Testo Unico Bancario, con la liquidazione non possono essere promosse, né proseguite, azioni civili). In materia di Arbitro per le controversie finanziarie, occorre chiarire se le istruttorie sulle controversie incardinate dai risparmiatori potranno proseguire anche in presenza di una procedura concorsuale.

2.2 Banca Intermobiliare Di Investimenti e Gestioni S.p.A.

Come noto, Veneto Banca detiene il 71,41% del capitale sociale di BIM, emittente quotato sul MTA, con capitalizzazione, a valori correnti, pari a circa € 157 milioni.

L'annunciata operazione di acquisto da parte di Banca Intesa di determinate attività e passività delle due Banche Venete non ha ricompreso BIM; pertanto la partecipazione di BIM detenuta da Veneto Banca in BIM è confluita nella *bad bank* ed è, di conseguenza, destinata ad essere ceduta entro 6 mesi.

L'annuncio della citata operazione di acquisto da parte di Banca Intesa ha avuto un impatto significativo sulla quotazione di BIM nelle sedute successive alla notizia (26 e 27 giugno 2017 - cfr. *infra* par. 2.4), conseguenti, ragionevolmente, alle possibili aspettative di operazioni straordinarie sul capitale della società, per effetto della cessione a terzi del pacchetto azionario da parte della *bad bank*.

Oltre ai profili concernenti un'eventuale OPA sul capitale di BIM, si deve considerare che, qualora BIM non sia subito ceduta dalla *bad bank*, quest'ultima, per il tempo in cui resti azionista di riferimento, sarebbe potenzialmente esposta, specie nei prossimi mesi, alla partecipazione ad operazioni di ricapitalizzazione di BIM, tenuto conto che BIM ha chiuso l'esercizio 2016 con una perdita di € 93,4 milioni (-19 milioni di euro nel 2015)¹³.

2.3 Impatti sui sistemi di negoziazione.

L'intervento per la soluzione della crisi di Veneto Banca e della Banca Popolare di Vicenza non ha avuto impatti critici sui sistemi di negoziazione italiani di strumenti finanziari e sui relativi sistemi di *post-trading*.

Ciò anche grazie alla circostanza che sono state individuate, con le infrastrutture di mercato interessate, alcune soluzioni operative concernenti sia gli strumenti finanziari emessi dalle due banche venete, negoziati su sistemi di negoziazione italiani, sia il passaggio a Banca Intesa delle attività di negoziazione e compensazione condotte dalle due banche venete, in presenza di un quadro informativo non ancora perfettamente definito. Alcuni di questi aspetti tecnici sono stati risolti in tempi brevi mano a mano che i dettagli dell'intervento venivano resi pubblici.

Al riguardo, si rappresenta che l'assunzione da parte del Governo di un provvedimento sulle Banche Venete era atteso nelle giornate del 25-26 giugno 2017, così come comunicato dal MEF nella serata del 23 giugno 2017, in esito alla dichiarazione della BCE sullo stato di crisi delle due banche.

Il 25 giugno 2017, con il comunicato stampa diffuso in esito alla riunione del Consiglio dei Ministri iniziato alle 16:04, si è avuta notizia circa le determinazioni assunte dal Governo per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca.

Nella stessa serata del 25 giugno 2017, al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e minimizzare il potenziale impatto per gli investitori coinvolti, la CONSOB ha coordinato con le sedi di negoziazione italiane, i possibili interventi da attuare, evidenziando, per ciò che concerne le obbligazioni subordinate emesse dalle due banche, l'opportunità di valutare una sospensione delle negoziazioni, anche al fine di poter analizzare più compiutamente il contesto informativo relativo alle condizioni prospettiche di tali emissioni¹⁴. In esito a tali valutazioni:

¹³ Nel verbale dell'assemblea del 21 aprile 2017 si legge: "*BIM ha bisogno di un significativo processo di trasformazione, per eliminare alcuni importanti difetti che hanno penalizzato i risultati attuali in maniera devastante, principalmente derivanti dall'aver sviluppato attività di prestiti nei confronti della clientela imprese (...) la banca non era preparata a operare efficientemente in tale settore e ciò ha causato rilevanti perdite su crediti con deterioramento del conto economico e del patrimonio aziendale*".

¹⁴ Per completezza si rappresenta che sulle sedi di negoziazione italiane alla data del 25 giugno 2017 risultavano negoziate un totale di n. 51 obbligazioni emesse da BPVI, di cui n. 46 obbligazioni *senior* e n. 5 subordinate oggetto di

- EuroTLX Sim S.p.A., società che organizza e gestisce il sistema multilaterale di negoziazione (*Multilateral Trading Facility – MTF*) denominato EuroTLX, ha comunicato di aver disposto la sospensione delle negoziazioni per 4 obbligazioni subordinate emesse da BPVI a partire dal 26 giugno 2017 e fino a nuovo avviso ¹⁵;
- HI-MTF S.p.A., società che organizza e gestisce l'MTF denominato Hi-Mtf, ha comunicato di aver disposto la sospensione delle negoziazioni per n. 2 obbligazioni subordinate, emesse da BPVI ¹⁶ a partire dal 26 giugno 2017 e fino a nuovo avviso ¹⁷.

Al riguardo, si evidenzia che:

- le n. 5 obbligazioni subordinate sospese dalle negoziazioni sono le uniche obbligazioni con tali caratteristiche negoziate su sedi di negoziazione italiane;
- nessuna obbligazione subordinata emessa dalle due Banche Venete è negoziata su mercati o MTF gestiti da Borsa italiana S.p.A.;
- le obbligazioni subordinate emesse da Veneto Banca non sono negoziate su alcuna sede di negoziazione italiana.

Inoltre, nella stessa giornata del 26 giugno 2017, in esito alle valutazioni ed alle informazioni disponibili, EuroTLX Sim S.p.A. ha disposto anche la sospensione delle negoziazioni per n. 5 diverse obbligazioni emesse da BIM (gruppo Veneto Banca) che, come detto, non rientra nel perimetro delle acquisizioni decise da Banca Intesa¹⁸.

EuroTLX ha dichiarato di aver assunto tale decisione al fine di preservare la regolarità delle negoziazioni sugli strumenti stessi, dopo aver verificato l'impossibilità (perlomeno nell'immediato) del *Liquidity Provider*¹⁹ incaricato (Veneto Banca) di fare prezzo e/o di fornire un livello di prezzo applicabile come riferimento per tali titoli.

Il 29 giugno 2017, EuroTLX ha successivamente disposto la ripresa delle negoziazioni per le citate obbligazioni di BIM, sulla base delle informazioni ricevute da Banca Intesa circa la disponibilità ad assicurare le attività di *market making* anche per le obbligazioni emesse da BIM.

provvedimento di sospensione; per ciò che concerne Veneto Banca, invece, risultano n. 19 obbligazioni *senior* negoziate su sedi di negoziazione italiane.

¹⁵ I titoli sospesi sono: **XS1300456420** - BPVI-FIX TO CMS CALL SUB 29ST25 EUR; **IT0004657471** - BPVI 4.6% SINK SUB 15DC17 EUR; **IT0004781073** - BPVI 8.5% SINK SUB 28DC18 EUR; **IT0004724214** - BPVI ZC SUB 24GN18 EUR.

¹⁶ Di cui una negoziata anche su EuroTLX.

¹⁷ I titoli sospesi sono: **XS1300456420** - POP VICENZA TM SUBCALL 29/9/25; **XS0336683254** - BCA POP VICENZA TVCALSUB20/12/17.

¹⁸ Le obbligazioni in oggetto sono le seguenti: **IT0004940125** BIM-FIX TO CPI 01LG18; **IT0005046120** BIM 2.3% 01OT17; **IT0005067860** BIM 2% 15DC17; **IT0005090359** BIM 2% 16MZ18; **IT0005027955** BIM 2.5% 01LG1.

¹⁹ Su EuroTLX l'ammissione di strumenti finanziari avviene su richiesta dei *Liquidity Provider*. Ogni strumento finanziario per essere ammesso alle negoziazioni su EuroTLX deve avere almeno un *Liquidity Provider* che assuma gli obblighi di liquidità previsti dal Regolamento del Mercato. La presenza di almeno un *Liquidity Provider* è finalizzata a facilitare il disinvestimento da parte degli investitori e, più in generale, a supportare la liquidità dei titoli negoziati.

2.4 Analisi sull'andamento delle azioni BIM.

E' stata condotta un'analisi sull'evoluzione del contesto informativo anche con riferimento all'andamento delle negoziazioni delle azioni BIM, sia sul MTA sia su altre sedi di negoziazione, incluse le transazioni avvenute fuori mercato (*over the counter*, nel seguito OTC).

Il primo comunicato stampa di Banca Intesa in cui la banca ha manifestato interesse per l'acquisto, a determinate condizioni, di alcune selezionate attività e passività delle due banche venete (nonché di società dei rispettivi gruppi bancari) è stato diffuso nel pomeriggio del 21 giugno 2017. Tale comunicato non esplicitava l'interesse nei confronti di BIM.

Il comunicato definitivo di Banca Intesa, relativo alla firma dell'accordo, è stato diffuso nella prima mattina del 26 giugno 2017, a decreto pubblicato: esso meglio specifica il perimetro di interesse, ma non menziona esplicitamente alcun interesse per BIM.

Il comunicato dalla Banca d'Italia del 26 giugno 2017 chiarisce esplicitamente che *"Banca Intermobiliare e Farbanca (...) non sono state acquistate da Intesa Sanpaolo (...) continuano la loro operatività in maniera ordinata, assicurando la continuità dei rapporti in essere con la clientela"*.


La media giornaliera dei volumi scambiati su MTA delle azioni BIM nel corso dei primi sei mesi del 2017 è stata pari a circa n. 72.000 azioni, per un controvalore di circa € 104.000 (circa n. 60.000 se non si considerano i volumi dell'ultima settimana di giugno 2017, per un controvalore di circa € 80.000): tali valori medi sono stati superati sia nelle tre sedute di negoziazione comprese tra il primo comunicato e quello ufficiale (21, 22 e 23 giugno 2017) sia, più marcatamente, nelle sedute successive alla diffusione di quest'ultimo (26 giugno 2017 e seguenti). In tema di variazioni di prezzo, si evidenzia come rilevanti variazioni siano occorse solamente a seguito della diffusione del comunicato definitivo: infatti, i valori di chiusura del 26 e 27 giugno 2017 hanno implicato, rispettivamente, variazioni di circa 14% e 10% rispetto ai riferimenti del giorno prima (Tab. 1 e Grafico 1).

Tab. 1

Data	Volume	Nr contratti	Ctv (in €)	Prezzo rif. (in €)	Var. %
Media 03-GEN-17 - 29-GIU-17	71.717	47	103.804	1,423	
19-giu-17	7.622	12	9.363	1,240	
20-giu-17	5.115	10	6.242	1,201	-3,15%
21-giu-17	82.838	59	101.054	1,183	-1,50%
22-giu-17	45.402	45	53.703	1,163	-1,69%
23-giu-17	55.396	43	65.224	1,198	3,01%
26-giu-17	471.251	324	634.702	1,363	13,77%
27-giu-17	956.320	576	1.412.622	1,435	5,28%
28-giu-17	176.658	162	249.830	1,398	-2,58%
29-giu-17	139.729	123	199.006	1,396	-0,14%

Grafico 1 – Andamento del prezzo e delle quantità negoziate su MTA – azioni BIM vs. FTSE MIB

16/29 giugno 2017



In particolare, il prezzo teorico d'asta dell'azione BIM all'apertura della seduta del 26 giugno 2017 era superiore ai limiti previsti dal regolamento di Borsa, così da rendere non valida l'asta medesima. Conseguentemente, il primo contratto della giornata è stato concluso solo alle ore 9:08, ad un prezzo di € 1,25 (+4,34% rispetto al prezzo di riferimento della chiusura precedente). Nel corso della medesima seduta le negoziazioni sono state più volte sospese per eccesso di rialzo, determinando l'attivazione di diverse di volatilità (tra le ore 9:21 e le ore 10:43 circa).

L'asta di chiusura ha avuto esito regolare e sono stati scambiati n. 3.700 azioni al prezzo di € 1,363 (+13,77%).

Nell'intero periodo considerato, l'operatività è stata posta in essere principalmente su MTA (89,5%) e OTC (9,8%) (Tab. 2): come su MTA, anche su questa 'sede' di negoziazione, si sono registrati volumi nettamente superiori alla media nelle sedute del 21, 26 e 27 giugno 2017 (Tab. 3, in grassetto).

Tab. 2

Sede	% volumi	Totale
BATE	0,0%	
CHIX	0,5%	
MTA	89,5%	
TRQX	0,2%	

XOFF	9,8%
Totale	100,0%

Tab. 3

Sede/Data	Volume	Sede/Data	Volume
BATE	33	TRQX	7.461
26-GIU-17	33	21-GIU-17	1.922
CHIX	22.070	22-GIU-17	1.628
21-GIU-17	12.975	23-GIU-17	1.327
22-GIU-17	218	26-GIU-17	2.171
23-GIU-17	2.608	29-GIU-17	413
26-GIU-17	1.590	XOFF	427.014
27-GIU-17	1.500	19-GIU-17	420
29-GIU-17	3.179	20-GIU-17	1.374
MTA	3.880.662	21-GIU-17	102.225
19-GIU-17	15.244	22-GIU-17	26.496
20-GIU-17	10.230	23-GIU-17	41.137
21-GIU-17	165.676	26-GIU-17	70.962
22-GIU-17	90.804	27-GIU-17	155.000
23-GIU-17	110.792	28-GIU-17	15.680
26-GIU-17	942.502	29-GIU-17	13.720
27-GIU-17	1.912.640		
28-GIU-17	353.316		
29-GIU-17	279.458		

L'analisi non ha rilevato operatività direzionale di particolare rilevanza, in alcun verso, nelle due sedute antecedenti al comunicato del 21 giugno 2017: in tali sedute i volumi scambiati sono risultati in media con quelli del primo semestre dell'anno. Anche nelle sedute comprese tra il 22 ed il 23

giugno 2017 non sono emersi elementi di particolare criticità con riferimento a posizioni direzionali.

Nelle sedute del 26 e 27 giugno 2017, in concomitanza con l'incremento dei volumi negoziati, si registra un incremento di operatività da parte di intermediari con clientela prevalentemente *retail*, dedita al *trading on line*, circostanza in linea con l'evoluzione del contesto informativo in relazione ad aspettative di operazioni straordinarie sull'emittente.

2.5 Analisi sull'andamento delle azioni Intesa Sanpaolo.

Per completezza si rappresenta che l'annuncio dell'operazione ha determinato un impatto anche sull'andamento delle azioni INTESA SANPAOLO (nel seguito, ISP) quotate sul MTA.

In particolare, nel periodo 19-29 giugno 2017, il prezzo delle azioni ISP ha registrato un rialzo dell'8,5% passando da € 2,556 ad € 2,774 a fronte di un ribasso dell'indice FTSE-MIB dell'1,1%.

Il rialzo del prezzo del titolo è stato più accentuato nella seduta del 21 giugno 2017 (+2,45%) e nel periodo 26 – 28 giugno 2017 (+7,5%); gli incrementi di prezzo sono stati accompagnati da consistenti volumi e controvalori scambiati, superiori alla media del mese precedente.

Il grafico che segue fornisce una rappresentazione di quanto descritto.

Grafico 2 – Andamento del prezzo e delle quantità negoziate su MTA – azioni ISP vs. FTSE MIB 16/29 giugno 2017



Osservando l'operatività degli intermediari aderenti al MTA, ad una prima analisi, anche in questo caso, sebbene i volumi siano incrementati in maniera significativa, non emergono posizioni direzionali rilevanti nelle sedute antecedenti alla diffusione dei comunicati del 21 e del 26 giugno 2017. Come per le azioni BIM, anche in questo caso, l'incremento degli scambi registrato dal 26 giugno 2017 è in gran parte riconducibile a operatori con clientela attiva nel *trading on line*.

L'andamento particolarmente positivo registrato nelle sedute del 26, 27 e 28 giugno 2017 appare coerente con il contesto informativo.

L'intervento per la soluzione della crisi di Veneto Banca e della Banca Popolare di Vicenza, pur caratterizzato da un livello di complessità elevato anche in ragione della circostanza che esso ha riguardato due banche con azioni quotate sul mercato regolamentato italiano (Banca Intesa e BIM) e due banche con obbligazioni negoziate su sedi di negoziazione italiane (Veneto Banca e della Banca Popolare di Vicenza), non ha avuto impatti critici sui sistemi di negoziazione italiani di strumenti finanziari e sui relativi sistemi di *post-trading*; si sono registrate alcune problematiche tecniche risolte in tempi brevi mano a mano che i dettagli dell'intervento venivano resi pubblici.

3. Decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 - Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.: contenuto e osservazioni.

Rappresentato il contesto informativo che ha caratterizzato, in particolare, l'adozione del decreto-legge n. 99 del 2017, che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato²⁰, si evidenzia che l'articolato, che pare mutuare il medesimo schema delle disposizioni del decreto "Salva Banche" del 22 novembre 2015²¹, si sviluppa secondo il seguente schema.

L'**articolo 1** del decreto-legge individua l'ambito di applicazione del provvedimento.

L'**articolo 2** consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, di - sottoporre le Banche a liquidazione coatta amministrativa, - disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa, - prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente, - attuare misure di intervento pubblico a sostegno della cessione.

L'**articolo 3** dispone che i commissari liquidatori provvedono alla cessione dell'azienda bancaria a uno o più soggetti selezionati sulla base di una procedura concorrenziale e non discriminatoria. Sono introdotte regole speciali per garantire l'immediata efficacia della cessione nei confronti dei terzi, al fine di assicurare la continuità dell'esercizio dell'impresa per evitare la risoluzione dei contratti conseguente all'avvio della procedura concorsuale. La disposizione in parola chiarisce poi che sono esclusi dalla cessione "*a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione*

²⁰ Cfr. in proposito la comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01 concernente l'applicazione dal 1° agosto 2013 delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria.

²¹ Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante: "*Disposizioni urgenti per il settore creditizio*", non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 273 del 23 novembre 2015. In proposito si fa presente che, ai sensi dell'art. 1, comma 854, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, "*Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015*".

presentate dalle banche stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività". Viene inoltre disposto che il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione, e *"non è obbligato solidalmente con il cedente ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"*.

L'**articolo 4** disciplina gli interventi pubblici che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare a sostegno dell'operazione.

All'**articolo 5** viene regolata la cessione dei crediti deteriorati.

Nel successivo **articolo 6** sono contenute le disposizioni che presentano maggior rilievo in termini di tutela degli investitori e implicano profili inerenti alla disciplina della prestazione dei servizi di investimento.

L'articolo in esame disciplina le "misure di ristoro" previste a favore degli investitori, stabilendo le modalità in base alle quali gli investitori possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà istituito dalla legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 855, della legge n. 208 del 2015). A tal fine si prevede che gli investitori (*"persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori mortis causa"*) che al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa detenevano *"strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti"* possono accedere alle prestazioni del predetto Fondo. Si precisa altresì che la disposizione si applica solo quando gli strumenti finanziari di cui trattasi sono stati sottoscritti o acquistati prima del 12 giugno 2014. Agli investitori in esame si applicano le disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119²² (recante disciplina dell'accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta con

²² Ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2016, secondo il testo in vigore dal 22 febbraio 2017: "1. Gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione possono chiedere al Fondo l'erogazione di un indennizzo forfetario dell'ammontare determinato ai sensi del comma 3, al ricorrere di una delle seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro; b) ammontare del reddito complessivo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro. 2. Il valore del patrimonio mobiliare di cui al comma 1, lettera a), risulta dalla somma di: a) patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre 2015, esclusi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze 29 dicembre 2015, n. 363, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 23 DICEMBRE 2016, N. 237, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 FEBBRAIO 2017, N. 15)). 3. L'importo dell'indennizzo forfetario e' pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), acquistati entro il 12 giugno 2014 e detenuti alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al netto di: a) oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto; b) la differenza, se positiva, tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale in corso di emissione di durata finanziaria equivalente oppure il rendimento ricavato tramite interpolazione lineare di Buoni del Tesoro Poliennali in corso di emissione aventi durata finanziaria piu' vicina. 4. Ai fini del calcolo della differenza di cui al comma 3, lettera b), il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e' rilevato alla data di acquisto o di sottoscrizione, mentre il rendimento del Buono del Tesoro Poliennale di durata finanziaria equivalente o dei BTP usati

riferimento ai clienti delle 4 banche). L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 del citato articolo 9 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2017.

Con riguardo alle disposizioni in materia di accesso al Fondo si evidenzia che l'art. 9 del citato decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2016, secondo il testo in vigore dal 22 febbraio 2017, subordina la richiesta di indennizzo forfettario al ricorrere di una delle seguenti condizioni: a) patrimonio mobiliare di proprietà dell'investitore di valore inferiore a 100.000 euro; b) ammontare del reddito complessivo dell'investitore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2014 inferiore a 35.000 euro.

Più in generale, con riferimento alle previsioni disposte dall'articolo 6, si può osservare che le misure di ristoro previste dall'articolo in esame (al pari di quanto disposto dal decreto legge n. 59 del 2016 in ordine alle 4 banche) sono circoscritte agli investitori che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza e acquistati (sia sul mercato primario sia sul mercato secondario) nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti. A sua volta il Regolamento del Fondo di solidarietà prevede che “ai

per l'interpolazione e' determinato sulla base della loro quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato dei titoli di Stato MTS. 5. L'importo di cui al comma 3, lettera b), e' calcolato moltiplicando tra loro: a) la differenza tra i rendimenti di cui al comma 4; b) gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la data del provvedimento di risoluzione delle Banche in liquidazione; c) il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto. 6. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario deve essere presentata, a pena di decadenza, ((entro il 31 maggio 2017)). La presentazione di tale istanza non consente il ricorso alla procedura arbitrale di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. ((Il servizio di assistenza agli investitori nella compilazione e nella presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario e' gratuito. Le banche non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma)). 7. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario e' indirizzata al Fondo. Nell'istanza sono indicati: a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale; b) la Banca in liquidazione presso la quale l'investitore ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati; c) gli strumenti finanziari subordinati acquistati, con indicazione della quantita', del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN. 8. L'investitore allega all'istanza i seguenti documenti: a) il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati; b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto; c) attestazione degli ordini eseguiti; d) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 30 GIUGNO 2016, N. 119; e) una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare, calcolato ai sensi del comma 2, ovvero sull'ammontare del reddito di cui al comma 1, lettera b), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsita' negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 8-bis. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere a), b), e c) del comma 8, le banche di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), sono tenute a consegnare copia all'investitore, entro quindici giorni dalla data della sua richiesta. 9. Il Fondo verifica la completezza della documentazione e, sulla base di questa, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, calcola l'importo dell'indennizzo ai sensi del comma 3 e procede alla liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. 10. Gli investitori che intendono accedere alle risorse del Fondo di solidarieta' e che non hanno presentato l'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9, possono esperire, in via alternativa a tale istanza, la procedura arbitrale di cui all'articolo 1, commi da 857 a 860 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. L'attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilita' di esperire la procedura di cui ai commi da 1 a 9. Ove questa sia stata gia' attivata la relativa istanza e' improcedibile. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui ai commi da 1 a 9 in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 12 giugno 2014 non preclude l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data”.

fini dell'individuazione dell'avente diritto ad accedere alla procedura di indennizzo forfettario rileva l'esistenza di un comprovato rapporto negoziale diretto con la banca in liquidazione. Pertanto, sono esclusi dalla procedura di indennizzo forfettario gli acquisti di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche in liquidazione, ancorché effettuati entro il 12 giugno 2014, presso altri intermediari, ivi comprese le banche appartenenti ai gruppi bancari, di cui le banche in liquidazione risultavano essere capogruppo alla data di acquisto degli strumenti finanziari stessi. Sono altresì esclusi gli acquisti avvenuti nell'ambito di operazioni di compravendita sul mercato secondario in cui la banca in liquidazione abbia svolto solo un'attività di intermediazione tra acquirente e venditore, senza aver instaurato alcun rapporto negoziale diretto come sopra definito". Nel caso di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza l'esclusione dal perimetro applicativo della norma in esame degli acquisti effettuati da banche del gruppo potrebbe apparire significativa in considerazione delle dimensioni operative di tali soggetti (cfr. punti 5.1 e 5.2), posto che gli stessi sono portatori dello stesso conflitto di interesse sotteso all'operatività svolta dalla Capogruppo con la clientela.

I successivi **articoli 7, 8, 9 e 10** regolano rispettivamente le disposizioni fiscali, le disposizioni di attuazione, le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore.

4. Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banco S.p.A. Poteri della CONSOB in ambito di informativa Finanziaria.

Le due banche venete hanno emesso negli anni scorsi obbligazioni ammesse alla negoziazione nel Mercato Regolamentato Comunitario "*Bourse de Luxembourg*" gestito dalla Société Anonyme de La Bourse de Luxembourg.

In qualità di emittente obbligazioni quotate in un mercato regolamentato estero, in conformità alla normativa dettata dal TUF le due banche hanno scelto l'Italia quale Stato membro di origine, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater, del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), nonché dell'articolo 65-decies, comma 1, lett. b), del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti").

Pertanto, le due banche rivestivano la qualifica di Emittente quotato avente l'Italia come Stato membro di origine.

Tuttavia, entrambe risultavano esentate dagli adempimenti relativi all'informazione finanziaria periodica previsti dall'art. 154-ter del TUF anche per gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato Membro di origine, in quanto rientravano nella fattispecie di esenzione indicata nell'art. 83, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti.

Inoltre, le due banche rivestivano, fino al 31 dicembre 2016, la qualifica di Emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante (azioni e obbligazioni convertibili), ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 del TUF e dell'art. 108 del Regolamento Emittenti.

Dalla data del 1° gennaio 2017, tuttavia, sono venute meno le condizioni, previste dall'art. 2-bis del Regolamento Emittenti, per essere qualificati emittenti diffusi, tenuto conto che, in seguito alla sottoscrizione integrale dell'aumento di capitale 2016 da parte del Fondo Atlante, la percentuale di capitale sociale detenuta dagli azionisti non di controllo si è ridotta al di sotto della soglia del 5%

richiesta dal citato art. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 in materia di Emittenti, e che non sono più presenti prestiti obbligazionari convertibili delle due banche.

Per quanto sopra, ai fini delle attività di vigilanza sulla correttezza delle informazioni finanziarie e contabili fornite al pubblico dalle due banche, la Consob disponeva soltanto dei poteri di cui agli articoli 114 comma 5 (richiesta di diffusione di informazioni al pubblico) e 115 del TUF (richiesta di comunicazione di dati e notizie alla Consob).

5. Risparmio amministrato e gestito.

Al fine di fornire un quadro informativo completo, è stata svolta un'analisi sulle segnalazioni statistiche di vigilanza relative al 31 dicembre 2016, al fine di verificare la presenza di titoli emessi da Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e da Veneto Banca S.p.a. nel risparmio amministrato e nelle gestioni individuali delle banche e nelle gestioni delle SGR. A tal riguardo si precisa che tali dati potrebbero riferirsi a clientela *retail* che ha acquisito le obbligazioni subordinate delle banche successivamente alla data del 12 giugno 2014 (data considerata come limite massimo al fine di accedere al rimborso in presenza anche delle altre condizioni).

5.1 Presenza di titoli emessi da Banca Popolare di Vicenza S.p.a.

Negli allegati (da All. 7 ad All. 12) sono presentati in forma tabellare i risultati analitici. Nel seguito si forniscono le principali evidenze sintetiche:

- nel risparmio amministrato sono presenti circa Euro 3,24 mld di titoli emessi da Banca Popolare di Vicenza;
- le obbligazioni subordinate emesse da Banca Popolare di Vicenza sono presenti per circa Euro 331 mln;
- gli investitori *retail* detengono circa Euro 1,5 mld di titoli Banca Popolare di Vicenza di cui Euro 243 mln in titoli subordinati;
- presso la stessa banca emittente sono amministrati per conto della clientela circa Euro 1,6 mld di titoli propri di cui Euro 107 mln di *bond* subordinati;
- presso la banca emittente i clienti *retail* detengono Euro 872 mln di titoli Banca Popolare di Vicenza di cui Euro 101 mln costituiti da *bond* subordinati;
- nel risparmio amministrato delle altre banche del gruppo risultano obbligazioni subordinate in capo a clientela *retail* per un importo pari a circa Euro 3,34 mln.
- nelle gestioni individuali sono presenti circa Euro 186 mln di titoli emessi da Banca Popolare di Vicenza:
 - di cui circa Euro 6,4 mln di pertinenza della clientela al dettaglio;
 - di cui circa Euro 4,2 mln riconducibili a titoli subordinati;
 - di cui circa Euro 1,6 mln riconducibili a titoli subordinati di pertinenza di clientela *retail*.
- nelle gestioni collettive sono presenti circa Euro 165 mln di titoli emessi da Banca Popolare di Vicenza, di cui circa Euro 11,5 mln riconducibili a titoli subordinati (escluso Fondo Atlante).

Si fa infine presente che la Banca Popolare di Vicenza ha interrotto le offerte di obbligazioni (di qualsiasi natura) a valere sui prospetti approvati dalla Consob nel mese di dicembre del 2015.

Di seguito si riportano per completezza le informazioni sui bond subordinati presenti nel risparmio amministrato al 31/12/2016 con indicazione dell'eventuale documentazione d'offerta approvata dalla Consob.

Codice ISIN	documentazione d'offerta	Data inizio godimento	Data fine godimento	Totale prestito	Taglio minimo	Tipologia titolo	Amministrato - Clientela retail €	Amministrato - Clientela professionale €	Amministrato - Controparti qualificate €	Amministrato - Totale in €
IT0004548258	prospetto approvato dalla CONSOB	31/12/2009	31/12/2016	328.878.663	65	OBBLIGAZIONI SUBORDINATE CONVERTIBILI	81.942.381	15.283.645	4.303.686	101.529.712
XS0336683254	prospetto estero	20/12/2007	20/12/2017	200.000.000		OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE	42.396.406	18.013.055	11.202.801	71.612.262
IT0004657471	prospetto approvato dalla CONSOB	15/12/2010	15/12/2017	250.000.000	1.000	OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE	40.727.039	4.042.094	4.046.517	48.815.650
XS1300456420	prospetto estero	29/09/2015	29/09/2025	200.000.000		OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE	25.836.070	14.612.470	6.178.222	46.626.762
IT0004781073	prospetto approvato dalla CONSOB	28/12/2011	28/12/2018	78.308.000	1.000	OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE	25.136.054	2.826.756	3.592.308	31.555.118
IT0004724214	documento offerta pubblica di scambio approvato dalla CONSOB	24/06/2011	24/06/2018	59.426.000	1.000	OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE	27.185.622	664.596	2.793.151	30.643.369
						Totale	243.223.572	55.442.616	32.116.685	330.782.873

5.2 Presenza di titoli emessi da Veneto Banca S.p.a.

Negli allegati (da All. 10 ad All. 15) sono presentati in forma tabellare i risultati analitici. Nel seguito si forniscono le principali evidenze sintetiche:

- nel risparmio amministrato sono presenti circa Euro 2,37 mld di titoli emessi da Veneto Banca;
- le obbligazioni subordinate emesse da Veneto Banca sono presenti per circa Euro 175 mln;
- gli investitori *retail* detengono circa Euro 1,23 mld di titoli Veneto Banca di cui Euro 58 mln in titoli subordinati;
- presso la stessa banca emittente sono amministrati per conto della clientela circa Euro 1,1 mld di titoli propri di cui Euro 46 mln di *bond* subordinati;
- presso la banca emittente i clienti *retail* detengono Euro 610 mln di titoli Veneto Banca di cui Euro 4,6 mln costituiti da *bond* subordinati;
- nel risparmio amministrato delle altre banche del gruppo risultano obbligazioni subordinate in capo a clientela *retail* per un importo pari a circa Euro 15,5 mln;
- nelle gestioni individuali sono presenti circa Euro 148 mln di titoli emessi da Veneto Banca:
 - di cui circa Euro 16 mln di pertinenza della clientela al dettaglio;
 - di cui circa Euro 52,2 mln riconducibili a titoli subordinati;
 - di cui circa Euro 1,3 mln riconducibili a titoli subordinati di pertinenza di clientela *retail*.
- nelle gestioni collettive sono presenti circa Euro 99 mln di titoli emessi da Veneto Banca, di

cui circa Euro 7,9 mln riconducibili a titoli subordinati (escluso Fondo Atlante).

Si fa infine presente che Veneto Banca ha interrotto le offerte di obbligazioni (di qualsiasi natura) a valere sui prospetti approvati dalla Consob nel mese di giugno del 2015.

Di seguito si riportano per completezza le informazioni sui bond subordinati presenti nel risparmio amministrato al 31/12/2016 con indicazione dell'eventuale documentazione d'offerta approvata dalla Consob.

Codice ISIN	documentazione d'offerta	Data inizio godimento	Data fine godimento	Totale prestito	Taglio minimo	Tipologia titolo	Amministrato - Clientela retail €	Amministrato - Clientela professionale €	Amministrato - Controparti qualificate €	Amministrato - Totale in €
XS1327514045	prospetto estero	01/12/2015	01/12/2025	200.000.000		OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE	22.395.462	27.207.370	15.670.177	65.273.009
XS1183808606	prospetto estero	04/02/2015	25/02/2025	51.000.000		OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE	16.401.000	8.849.154	22.059.750	47.309.904
IT0004241078	esente da prospetto (per taglio minimo)	21/06/2007	21/06/2017	150.000.000	50.000	OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE	10.971.408	14.975.989	6.508.281	32.455.678
IT0004865041	esente da prospetto (per taglio minimo)	22/10/2012	22/10/2022	15.000.000	100.000	OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE			12.479.745	12.479.745
IT0004352784	esente da prospetto (per taglio minimo)	15/04/2008	15/04/2018	20.000.000	50.000	OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE	7.823.365	2.299.992	249.817	10.373.174
XS0337685324	esente da prospetto (per taglio minimo)	21/12/2007		200.000.000	50.000	OBBLIGAZIONI SUBORDINATE ORDINARIE	360.750	6.013.750	354.750	6.729.250
						Totale	57.951.985	59.346.255	57.322.520	174.620.760

6. Sanzioni CONSOB.

La CONSOB, in relazione al gruppo Banca popolare di Vicenza, ha applicato sanzioni per l'importo complessivo di euro 9.308.500.

La CONSOB, in relazione a Veneto Banca, ha applicato sanzioni per l'importo complessivo di euro 495.000 (rideterminato dalla Corte di Appello di Venezia con decreto del 25 luglio 2013 in euro 307.000) e ha in corso di definizione sanzioni per l'importo complessivo di euro 5.635.000 nonché sono in corso ulteriori attività.

Appendice 1

Oggetto: VENETO BANCA E BANCA POPOLARE DI VICENZA – contesto informativo.

16 giugno 2017 - venerdì	
Consiglio dei ministri	<p>DECRETO-LEGGE 16 giugno 2017, n. 89 - Interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio.</p> <p>Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15:</p> <p>a) all'articolo 19, comma 2, le parole «Entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro centoventi giorni»;</p> <p>b) all'articolo 22, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:</p> <p>«2-ter. Al fine di assicurare la parità di trattamento nella ripartizione degli oneri, qualora l'Emittente abbia presentato o abbia formalmente comunicato l'intenzione di presentare, a seguito dell'accertamento dei requisiti di accesso, la richiesta di intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 15, il termine di scadenza delle passività di cui al comma 2 dallo stesso emesse che ricada nei sei mesi successivi alla presentazione dell'istanza o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla è prorogato fino al termine dello stesso periodo di sei mesi. La proroga non comporta inadempimento ai sensi di legge o di clausole contrattuali, ivi incluse quelle relative ad altri rapporti di cui è parte l'Emittente o una componente del gruppo bancario di cui esso è parte. Alla proroga si applica, in quanto compatibile, il comma 10 del presente articolo. Durante la proroga le passività producono interessi secondo le previsioni contrattuali applicabili».</p>
21 giugno 2017 - mercoledì	
Intesa SanPaolo	<p>Comunicato del 21/06/17 ore 15:43</p> <p>Intesa Sanpaolo è disponibile ad acquistare a determinate condizioni certe attività e passività di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la disponibilità all'acquisto di certe attività e passività e certi rapporti giuridici facenti capo a Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, purché a condizioni e termini che garantiscano, anche sul piano normativo e regolamentare, la totale neutralità dell'operazione rispetto al Common Equity Tier 1 ratio e alla <i>dividend policy</i> del Gruppo Intesa Sanpaolo. La disponibilità di Intesa Sanpaolo all'operazione esclude pertanto aumenti di capitale.</p> <p>La disponibilità di Intesa Sanpaolo riguarda l'acquisizione di un perimetro segregato che esclude i crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili e esposizioni scadute), i crediti in bonis ad alto rischio e le obbligazioni</p>

	<p>subordinate emesse, nonché partecipazioni e altri rapporti giuridici considerati non funzionali all'acquisizione.</p> <p>In particolare, Intesa Sanpaolo considera necessaria per la conclusione e l'efficacia dell'operazione una cornice legislativa, approvata e definitiva, che, fra l'altro, assicuri le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi della totale neutralità dell'operazione rispetto al Common Equity Tier 1 ratio e alla dividend policy del Gruppo, la copertura degli oneri di integrazione e razionalizzazione connessi all'acquisizione e la sterilizzazione di rischi, obblighi e impegni comunque avanzati nei confronti di Intesa Sanpaolo per fatti antecedenti la cessione o relativi a cespiti e rapporti non compresi nelle attività e passività trasferite.</p> <p>L'operazione è subordinata all'incondizionato placet di ogni Autorità competente anche con riferimento alla relativa cornice legislativa e regolamentare. Il trasferimento delle attività e passività, ove perfezionato, avverrà a fronte di un corrispettivo simbolico (Cfr. All. 1).</p>
23 giugno 2017 - venerdì	
<p>Banca Centrale Europea</p>	<p>Comunicato del 23/06/17</p> <p>In data 23 giugno la Banca Centrale Europea ha accertato che Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A. sono in dissesto o a rischio di dissesto, in seguito alla loro ripetuta violazione dei requisiti patrimoniali di vigilanza. Tale accertamento è stato disposto ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, lettera a), del regolamento sul Meccanismo di risoluzione unico. Nonostante il tempo concesso dalla BCE per la presentazione dei piani patrimoniali, le due banche non sono state in grado di offrire soluzioni credibili per il futuro. Di conseguenza, la BCE ha considerato entrambe le banche in dissesto o a rischio di dissesto e ne ha dato debita comunicazione al Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB), il quale è giunto alla conclusione che le condizioni per l'avvio di un'azione di risoluzione nei confronti dei due intermediari non erano soddisfatte. Le banche saranno quindi liquidate in base alle procedure di insolvenza italiane.</p>
<p>Single Resolution Board</p>	<p>Comunicato del Comitato di risoluzione unico (i.e. <i>Single Resolution Board</i>, SRB), 23 giugno 2017 ore 21:15</p> <p>Dopo la decisione della Banca Centrale Europea di dichiarare Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A. "in dissesto o a rischio di dissesto", il Comitato di risoluzione unico ha deciso che la procedura di risoluzione del Comitato di risoluzione unico non è garantita per queste banche. Di conseguenza, la liquidazione delle banche avrà luogo in seguito a normali procedure nazionali di insolvenza lanciate dalle autorità italiane.</p> <p>ANSA del 23/06/17 ore 22:17</p> <p><i>Il single resolution board ha concluso che "non c'erano alternative di vigilanza o misure del settore privato che potessero prevenire il fallimento delle due</i></p>

	<p><i>banche". E' quanto si legge nel comunicato dell'organismo secondo cui "per queste due banche un'azione di risoluzione non garantiva il pubblico interesse". In particolare nessuna delle due banche fornisce funzioni vitali e "il loro fallimento non e' atteso abbia un impatto significativo contrario alla stabilita' finanziaria". Per questo le due banche verranno liquidate secondo la procedura prevista dalle norme italiane.</i></p>
MEF	<p>Comunicato n. 109 del MEF, 23 giugno 2017 ore 22.00</p> <p>Banche venete: intervento del Governo nel fine settimana per assicurare continua operatività e tutela dei risparmiatori L'autorità di vigilanza della Banca Centrale Europea ha dichiarato che Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca sono in una condizione definita <i>"failing or likely to fail"</i>. L'autorità europea responsabile delle decisioni di risoluzione bancaria (SRB - Single Resolution Board) ha deliberato che non sussistono tutti i requisiti previsti per una risoluzione. Il Governo si riunirà nel fine settimana per adottare le misure necessarie ad assicurare la piena operatività bancaria, con la tutela di tutti i correntisti, depositanti e obbligazionisti <i>senior</i>.</p>
Commissione UE	<p>ANSA del 23/06/17 ore 22:07</p> <p>La Commissione <i>"prende nota della decisione della Bce"</i> sulle Banche venete, e <i>"sta ora alle autorità italiane determinare la strada da prendere per le due banche, in linea con la legislazione italiana sul fallimento"</i>. Bruxelles <i>"sta avendo discussioni costruttive con le autorità"</i> sulle proposte di sostegno statale, ci sono <i>"progressi per trovare molto presto una soluzione"</i>. Lo fa sapere la Commissione Ue, precisando che i depositi e i senior bond saranno protetti.</p>
Banca Popolare di Vicenza	<p>Comunicato del 23 giugno 2017, ore 23:02</p> <p>La Banca Popolare di Vicenza ha preso atto della decisione della Commissione Europea di non ammetterla alla <i>"Ricapitalizzazione Precauzionale"</i>, richiesta al MEF il 17 marzo scorso. Venuta a mancare tale prospettiva, il Single Resolution Board della Banca Centrale Europea - con cui in questo periodo sono continuate le interlocuzioni - ha deciso che la Banca è a rischio di dissesto, attivando il processo previsto dall'art. 19 del Decreto 180/2015. Il CdA della Banca, riunitosi d'urgenza, ha ripercorso l'attività svolta a partire dall'insediamento, il 13 luglio scorso, per far fronte alla gravissima perdita di reputazione subita dal Gruppo a causa dei ben noti eventi, e al conseguente calo della sua operatività, adoperandosi anche per ridurre i connessi rischi legali. Per questo, la richiesta al MEF poggiava su un realistico progetto di ristrutturazione e di rilancio, denominato Tiepolo 2.0; quest'ultimo, che prevedeva la fusione fra BPVi e Veneto Banca e il disegno di una nuova Banca per il Nord Est, sarà disponibile entro lunedì 26 giugno sul sito www.popolarevicenza.it (sezione Investor Relations). Il CdA, riaffermando la validità del progetto messo a punto dal management, si è rammaricato che il tempo trascorso dalla sua messa a punto, e la deteriorata situazione della Banca, abbiano reso impossibile reperire i fondi</p>

	<p>privati che, a giudizio della Commissione Europea, erano necessari a coprire le perdite subite o probabili, impedendone così l'attuazione; Tiepolo 2.0, infatti, avrebbe almeno in parte alleviato i danni subiti dalla BPVi e dai territori in cui essa opera. Il CdA ha quindi espresso grato apprezzamento e convinto sostegno al gruppo dirigente, che ha guidato la Banca Popolare di Vicenza in questo difficile frangente. Il CdA ha anche preso atto della proposta, presentata al MEF da Intesa Sanpaolo, per rilevare alcune attività e passività della Banca e permettere l'ordinata prosecuzione dell'operatività del Gruppo; fiducioso nell'opera del Governo per risolvere la crisi bancaria tutelando depositanti e obbligazionisti senior, il CdA augura ogni successo all'impegnativo lavoro che nei prossimi giorni prenderà avvio (Cfr. All. 2).</p>
<p>24 giugno 2017 - sabato</p>	
<p>Veneto Banca</p>	<p>Comunicato del 24/06/17, ore 16:50</p> <p>Veneto Banca ha preso atto che, nell'assenza di una risposta formale alla propria dichiarazione di interesse ad accedere alla ricapitalizzazione precauzionale presentata al MEF il 17 marzo scorso, ieri, 23 giugno 2017:</p> <p>a. la Banca Centrale Europea - con cui in questo periodo sono continuate le interlocuzioni - ha deciso che la Banca è a rischio di dissesto, attivando il processo previsto dall'art. 19 e seguenti del d.lgs. 180/2015 e dall'art. 18 Regolamento UE 806/2014; b. il <i>Single Resolution Board</i> ha, a sua volta, ritenuto che la procedura di liquidazione coatta amministrativa prevista dalla legge italiana consenta di proteggere adeguatamente i depositanti, gli investitori e i clienti della Banca.</p> <p>La soluzione della crisi è adesso nelle mani delle Autorità italiane. Le ipotesi che sono allo studio delle Autorità, e che nelle prossime ore si delineeranno compiutamente, consentiranno a tutti i clienti della Banca e delle società del Gruppo di continuare ad operare senza subire discontinuità nei servizi, tutelando al contempo depositanti e obbligazionisti senior. Sulla stessa stabilità potranno contare tutti coloro che hanno ricevuto affidamenti dalla Banca e dalle società del Gruppo.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, come da procedura, rimarrà a disposizione per gli adempimenti formali nei tempi di legge e rimette quindi ogni decisione sulla futura gestione dell'azienda nelle mani delle Autorità e del Governo, nella certezza che verrà assicurata la salvaguardia del patrimonio aziendale e del capitale umano del Gruppo e ripagata la fiducia dei clienti, mai venuta meno nonostante la pesante eredità delle passate gestioni.</p> <p>Nella seduta straordinaria di ieri 23 giugno, il Consiglio di amministrazione ha ripercorso l'attività svolta a partire dal suo insediamento l'8 agosto scorso per far fronte alla gravissima situazione aziendale del Gruppo. L'impegno profuso da tutta la struttura e da ogni singolo dipendente sono nella storia di questi dieci mesi. Ne sono testimonianza i rafforzamenti patrimoniali, l'azione di responsabilità contro i responsabili della gestione passata, le rigorose politiche gestionali introdotte, la riduzione dei costi operativi, il mantenimento del sostegno creditizio all'economia locale. Va poi sottolineata la particolare attenzione nei riguardi degli azionisti, resasi concreta attraverso l'Offerta Pubblica di Transazione e l'istituzione dei due fondi per gli azionisti disagiati,</p>

	<p>con l'obiettivo non soltanto di ridurre i rischi legali, ma soprattutto riaprire il dialogo con il territorio. Tutto ciò nell'ottica di un percorso che portasse, sulla base di un progetto di ristrutturazione denominato Tiepolo, alla nascita di una nuova Banca in grado di operare in modo efficiente e competitivo nell'interesse di tutti gli <i>stakeholders</i>. Il Consiglio di Amministrazione ha riaffermato la validità del progetto messo a punto dal management e si è rammaricato che il tempo trascorso dalla sua messa a punto, e il conseguente deterioramento della situazione della Banca, abbiano reso impossibile reperire i fondi privati – che, a giudizio della Commissione Europea, erano necessari a coprire le perdite subite o probabili – impedendone così l'attuazione (Cfr. All. 3).</p>
25 giugno 2017 – domenica	
MEF	<p>Emanazione del Decreto legge del 25 giugno 2017, n. 99 recante le disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A..</p> <p>Disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.</p>
MEF	<p>Emanazione del Decreto del 25 giugno 2017, n. 187 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>Decreto sulla concessione delle garanzie dello Stato e l'erogazione di sommo a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale e per il supporto finanziario al cessionario.</p>
Banca d'Italia	<p>Comunicazione del 25 giugno 2017 – Veneto Banca S.p.A. in l.c.a. - Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in l.c.a.. Contratto di cessione di ramo di aziende bancarie a Intesa Sanpaolo S.p.A..</p> <p>I Commissari Liquidatori della Veneto Banca S.p.A. e della Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (le "Banche") hanno ceduto a Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. (il "cessionario") le attività e passività costituenti un ramo d'azienda bancaria delle due Banche in liquidazione, in conformità con il D.M. del 25 giugno 2017, adottato a norma dell'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017, recante "Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.", secondo quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo D.L.</p> <p>Sono esclusi dal perimetro della cessione, tra l'altro, i crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute) e ulteriori attività e passività delle Banche in liquidazione, come specificate nel contratto di cessione, in conformità con il suddetto articolo 3 del D.L. citato. Sono altresì esclusi i diritti degli azionisti, gli strumenti di capitale (computabili e non nei fondi propri) e le passività subordinate.</p> <p>Il cessionario succede, senza soluzione di continuità, alle Banche in liquidazione coatta amministrativa nei diritti, nelle attività, nelle passività, nei rapporti, nei privilegi e nelle garanzie, nonché nei giudizi, oggetto di cessione, secondo quanto</p>

	<p>previsto nell'offerta dallo stesso formulata e oggetto di accettazione da parte dei commissari liquidatori delle Banche medesime.</p> <p>L'acquisto delle suddette attività e passività prevede il pagamento del corrispettivo simbolico di complessivi 1 € da parte del cessionario ed è stato da questi condizionato all'attivazione di talune misure di intervento pubblico a sostegno della cessione, come disciplinate dal citato D.L. n. 99 del 25 giugno 2017. Si dà notizia della suddetta cessione con pubblicazione sul sito della Banca d'Italia, ai sensi e in conformità all'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017.</p>
<p>26 giugno 2017</p>	
<p>Intesa SanPaolo</p>	<p>Comunicato del 26 giugno 2017, delle ore 07:01</p> <p>Intesa Sanpaolo, ottenuta l'unanime autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, ha firmato con i commissari liquidatori di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca il contratto di acquisto, al prezzo simbolico di un euro, di certe attività e passività e certi rapporti giuridici facenti capo alle due banche. L'intervento di Intesa Sanpaolo permette di evitare i gravi riflessi sociali che sarebbero altrimenti derivati dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa delle due banche, salvaguardando l'occupazione delle persone che vi lavorano, i risparmi affidati da circa 2 milioni di famiglie e l'attività di circa 200 mila imprese finanziate e conseguentemente l'occupazione di 3 milioni di persone nelle regioni che registrano la maggiore crescita economica del Paese.</p> <p>L'acquisto riguarda un perimetro segregato che esclude i crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili e esposizioni scadute), le obbligazioni subordinate emesse, nonché partecipazioni e altri rapporti giuridici considerati non funzionali all'acquisizione. Peraltro, a titolo di ristoro per i piccoli risparmiatori detentori di obbligazioni subordinate emesse dalle due banche, Intesa Sanpaolo stanzierà complessivamente € 60 milioni, che includono un importo come proprio intervento in aggiunta alla quota parte prevista del contributo del sistema bancario.</p> <p>Il perimetro oggetto di acquisto include, oltre alle attività e passività selezionate di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, anche il contributo delle partecipazioni in Banca Apulia S.p.A. e Banca Nuova S.p.A, in SEC Servizi S.c.p.a., in Servizi Bancari S.c.p.a. e, subordinatamente all'ottenimento delle relative autorizzazioni, nelle banche con sede in Moldavia, Croazia e Albania, e riguarda in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - crediti in bonis diversi da quelli ad alto rischio per circa € 26,1 miliardi, - attività finanziarie per circa € 8,9 miliardi, - attività fiscali per circa € 1,9 miliardi, - debiti verso clientela per circa € 25,8 miliardi, - obbligazioni senior per circa € 11,8 miliardi, - raccolta indiretta per circa € 23 miliardi, di cui circa € 10,4 miliardi di risparmio gestito, - circa 900 sportelli in Italia e circa 60 all'estero, inclusa la rete di filiali in Romania, - circa 9.960 persone in Italia e circa 880 all'estero.

	<p>Il perimetro oggetto di acquisto comprende anche crediti in bonis ad alto rischio per circa 4 miliardi di euro, con diritto di Intesa Sanpaolo di retrocessione nel caso di rilevazione, nel periodo fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, dei presupposti per classificarli come sofferenze o inadempienze probabili. Condizioni e termini del contratto, nella cornice del Decreto Legge e dei Decreti Ministeriali emanati in relazione all’operazione, garantiscono la totale neutralità dell’acquisizione rispetto al Common Equity Tier 1 ratio e alla dividend policy del Gruppo Intesa Sanpaolo, prevedendo in particolare:- un contributo pubblico <i>cash</i> a copertura degli impatti sui coefficienti patrimoniali, tale da determinare un <i>Common Equity Tier 1 ratio phased-in</i> pari al 12,5% rispetto alle attività ponderate per il rischio (<i>RWA</i>) acquistate. Il contributo, contabilizzato - sulla base del principio contabile IAS 20 - come apporto al conto economico, è pari a 3,5 miliardi di euro non sottoposti a tassazione; - un ulteriore contributo pubblico <i>cash</i> a copertura degli oneri di integrazione e razionalizzazione connessi all’acquisizione, che riguardano tra gli altri la chiusura di circa 600 filiali e l’applicazione del Fondo di Solidarietà in relazione all’uscita, su base volontaria, di circa 3.900 persone del Gruppo risultante dall’acquisizione, nonché altre misure a salvaguardia dei posti di lavoro quali il ricorso alla mobilità territoriale e iniziative di formazione per la riqualificazione delle persone. Il contributo, anch’esso contabilizzato - sulla base del principio contabile IAS 20 - come apporto al conto economico, è pari a € 1,285 miliardi non sottoposti a tassazione. Tale importo sarà accantonato in un apposito fondo, tenuto conto degli effetti fiscali correlati all’utilizzo, e risulterà quindi neutrale per l’utile netto dell’esercizio; - garanzie pubbliche, per un importo corrispondente a € 1,5 miliardi dopo le imposte, volto alla sterilizzazione di rischi, obblighi e impegni che coinvolgessero Intesa Sanpaolo per fatti antecedenti la cessione o relativi a cespiti e rapporti non compresi nelle attività e passività trasferite. Resta fermo che le banche in liquidazione coatta amministrativa risponderanno dei danni derivanti dal contenzioso pregresso nonché da quello relativo alla disciplina sull’acquisto di azioni proprie e/o sui servizi di investimento, ivi compreso quello promosso da soggetti che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle cosiddette “Offerte Transattive” e dagli “Incentivi Welfare”; - imposte differite attive delle banche acquisite pienamente usufruibili da Intesa Sanpaolo; - il diritto per Intesa Sanpaolo di modificare il perimetro dell’operazione dopo la data di esecuzione ove necessario al fine di ottenere le incondizionate approvazioni antitrust.</p> <p>Il contratto include una clausola risolutiva, che prevede l’inefficacia del contratto e la retrocessione alle banche in liquidazione coatta amministrativa del perimetro oggetto di acquisizione, in particolare nel caso in cui il Decreto Legge non fosse convertito in legge, ovvero fosse convertito con modifiche e/o integrazioni tali da rendere più onerosa per Intesa Sanpaolo l’operazione, e non fosse pienamente in vigore entro i termini di legge (Cfr. All. 4).</p>
<p>Banca d’Italia</p>	<p>Banca d’Italia, 26 giugno 2017 - Piano di intervento per la soluzione della crisi della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca.</p> <p>Realizzato il piano di intervento predisposto per la soluzione della crisi della</p>

	<p>Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. A seguito delle decisioni delle Autorità europee e in conformità al Decreto Legge del 25 giugno 2017, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, ha sottoposto le due banche a liquidazione coatta amministrativa. La Banca d'Italia ha nominato i rispettivi Organi liquidatori. Questi ultimi, in attuazione delle indicazioni ministeriali e con il sostegno dello Stato Italiano, hanno provveduto alla cessione di attività e passività aziendali a Intesa Sanpaolo S.p.A., che è subentrata nei rapporti delle cedenti con la clientela senza soluzione di continuità. I crediti deteriorati delle Banche, esclusi dalla cessione, saranno successivamente trasferiti a una società a partecipazione pubblica. I diritti degli azionisti e le passività subordinate resteranno in capo alle Liquidazioni. L'intervento assicura la tutela di tutti i risparmiatori e dei creditori <i>senior</i>. Il citato Decreto Legge prevede inoltre misure di ristoro per titolari di strumenti finanziari subordinati retail. I clienti non subiscono alcuna conseguenza da questo passaggio: gli uffici e gli sportelli delle Banche saranno regolarmente aperti e pienamente funzionanti; tutte le operazioni bancarie potranno essere effettuate senza variazioni, ma sotto la responsabilità di Intesa Sanpaolo S.p.A. Banca Intermobiliare e Farbanca, che non sono state acquisite da Intesa Sanpaolo S.p.A, continuano la loro operatività in maniera ordinata, assicurando la continuità dei rapporti in essere con la clientela.</p>
<p>Veneto Banca</p>	<p>Comunicato del 26 giugno 2017</p> <p>Nella giornata di oggi è giunto a realizzazione il piano di intervento predisposto per la soluzione della crisi di Veneto Banca.</p> <p>A seguito delle decisioni delle Autorità europee e in conformità al Decreto Legge del 25 giugno 2017 n.99, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, ha sottoposto la banca a liquidazione coatta amministrativa. La Banca d'Italia ha nominato gli Organi liquidatori nelle persone dei sigg. avv. Alessandro Leproux, prof.ssa avv. Giuliana Scognamiglio e dott. Fabrizio Viola, quali Commissari liquidatori, e dei sigg. avv. Franco Benassi, dott. Giuseppe Vidau, prof. avv. Andrea Guaccero quali componenti del Comitato di sorveglianza.</p> <p>I Commissari liquidatori, in attuazione delle indicazioni ministeriali e con il sostegno dello Stato Italiano, hanno provveduto alla cessione di attività e passività aziendali a Intesa SanPaolo S.p.A., che è subentrata nei rapporti della cedente con la clientela senza soluzione di continuità. I crediti deteriorati della banca, esclusi dalla cessione, saranno successivamente trasferiti a una società a partecipazione pubblica.</p> <p>I diritti degli azionisti e le passività subordinate resteranno in capo alla Liquidazione.</p> <p>L'intervento assicura la tutela di tutti i risparmiatori e dei creditori senior. Il citato Decreto Legge prevede inoltre misure di ristoro per titolari di strumenti finanziari subordinati retail.</p> <p>I clienti non subiscono alcuna conseguenza da questo passaggio: gli uffici e gli sportelli della banca saranno regolarmente aperti e pienamente funzionanti; tutte le operazioni bancarie potranno essere effettuate senza variazioni, ma sotto la responsabilità di Intesa Sanpaolo.</p>

	<p>Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A., che è non stata acquisita da Intesa Sanpaolo, continua la sua operatività in maniera ordinata, assicurando la continuità dei rapporti in essere con la clientela (Cfr. All. 5).</p>
<p>Banca Popolare di Vicenza</p>	<p>Comunicato del 26 giugno 2017</p> <p>Nella giornata di oggi è giunto a realizzazione il piano di intervento predisposto per la soluzione della crisi di Banca Popolare di Vicenza.</p> <p>A seguito delle decisioni delle Autorità europee e in conformità al Decreto Legge del 25 giugno 2017, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d'Italia, ha sottoposto la banca a liquidazione coatta amministrativa.</p> <p>La Banca d'Italia ha nominato gli Organi liquidatori nelle persone dei sigg. dott. Claudio Ferrario, prof. avv. Giustino Di Cecco e dott. Fabrizio Viola, quali Commissari liquidatori, e dei sigg. avv. Maria Elisabetta Contino, prof. avv. Francesco De Santis e prof. avv. Raffaele Lener quali componenti del Comitato di sorveglianza.</p> <p>I Commissari liquidatori, in attuazione delle indicazioni ministeriali e con il sostegno dello Stato Italiano, hanno provveduto alla cessione di attività e passività aziendali a Intesa SanPaolo S.p.A., che è subentrata nei rapporti della cedente con la clientela senza soluzione di continuità. I crediti deteriorati della banca, esclusi dalla cessione, saranno successivamente trasferiti a una società a partecipazione pubblica.</p> <p>I diritti degli azionisti e le passività subordinate resteranno in capo alla Liquidazione.</p> <p>L'intervento assicura la tutela di tutti i risparmiatori e dei creditori <i>senior</i>. Il citato Decreto Legge prevede inoltre misure di ristoro per titolari di strumenti finanziari subordinati <i>retail</i>.</p> <p>I clienti non subiscono alcuna conseguenza da questo passaggio: gli uffici e gli sportelli della banca saranno regolarmente aperti e pienamente funzionanti; tutte</p>



CONSOB

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

	<p>le operazioni bancarie potranno essere effettuate senza variazioni, ma sotto la responsabilità di Intesa Sanpaolo. Farbanca S.p.A., che è non stata acquisita da Intesa Sanpaolo, continua la sua operatività in maniera ordinata, assicurando la continuità dei rapporti in essere con la clientela (Cfr. All. 6).</p>
--	---